

(UE) n. 1305/13).

La presente misura si articola nelle sottomisure:

- Sotto-misura 19.1 “Supporto preparatorio”
- Sotto-misura 19.2 “Attuazione degli interventi nell'ambito della strategia CLLD”
- Sotto-misura 19.3 “Attività di cooperazione LEADER”
- Sotto-misura 19.4 “Costi di gestione e animazione”

8.2.15.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.15.3.1. 19.1 Supporto preparatorio

Sottomisura:

- 19.1 - Sostegno preparatorio

8.2.15.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La sotto-misura sostiene le attività svolte da GAL già esistenti o in via di costituzione finalizzate alla preparazione ed elaborazione della strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo in base a quanto previsto nel Reg. 1303/2013 all'art. 35 punto 1.

Il sostegno preparatorio è funzionale a migliorare la qualità della fase di costituzione del partenariato e della progettazione della Strategia di Sviluppo Locale. Per tale motivo è uno strumento temporalmente limitato alla fase precedente alla selezione delle strategie di sviluppo locale. La sottomisura contribuisce a soddisfare l'obiettivo della FA 6b “stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali” ed è finalizzata a soddisfare i fabbisogni F32 di “sostenere progetti di sviluppo locale caratterizzati da un marcato approccio partecipativo e tesi a realizzare azioni di sistema, chiaramente aderenti alle specificità territoriali, a forte carattere dimostrativo e innovativo, funzionali all'innalzamento degli indici di qualità della vita anche attraverso il miglioramento dei servizi alla popolazione e del rapporto città-campagna”.

La sottomisura prevede il sostegno ad attività volte al miglioramento delle capacità degli attori locali pubblici e non pubblici nello svolgimento del loro ruolo nel LEADER, come a formazione, all'animazione ed alla messa in rete dei soggetti. L'azione di animazione, in tale contesto, comprende in particolare attività ed iniziative necessarie ad incoraggiare i membri della comunità a partecipare al processo di sviluppo locale attraverso l'analisi della situazione locale, dei relativi fabbisogni e delle possibili proposte migliorative.

Uno dei primi e più importanti compiti dei partenariati locali sta nel valutare le esigenze di sviluppo di

capacità della comunità e di integrarle nella strategia. Lo sviluppo di capacità può assumere la forma di:

- sessioni informative e attività di outreach nella comunità;
- sostegno per favorire l'aggregazione e l'organizzazione della comunità;
- consulenza e sostegno allo sviluppo dei progetti;
- formazione.

Occorre però un certo tempo per lo svolgimento di tali attività preparatoria per garantire che la strategia di sviluppo locale sia fondata su dati di fatto solidi e per favorire un completo coinvolgimento della comunità. Per tale motivo la Regione procederà ad emanare un invito pubblico rivolto alle comunità locali. I potenziali beneficiari potranno mettere in atto le attività preparatorie ammissibili al sostegno ai sensi della presente misura allo scopo di acquisire le competenze e le informazioni utili alla definizione della SSL. L'invito pubblico - ai sensi della presente sottomisura - e il bando per la selezione delle SSL e dei GAL - ai sensi della sottomisura 19.2 - saranno contestuali. La loro durata complessiva non potrà essere inferiore a 2 mesi.

Nel caso di GAL plurifondo FEASR-FEAMP, il sostegno preparatorio interesserà anche gli aspetti relativi al FEAMP.

8.2.15.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

E' previsto un contributo del 100% dei costi ammissibili, concesso sotto forma di rimborso delle spese sostenute per le attività svolte

8.2.15.3.1.3. Collegamenti con altre normative

D.Lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i., tenendo conto dell'evoluzione normativa in atto in ottemperanza alle direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio 2014/24/UE sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, 2014/25/UE sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE e 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione. D. Lgs. N. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”.

I riferimenti normativi richiamati come collegati non preclude l'obbligatorietà all'applicazione di altra normativa, che sulla base dell'ambito tematico scelto dal GAL dovrà essere applicata.

8.2.15.3.1.4. Beneficiari

I GAL già costituiti, oppure il soggetto capofila del raggruppamento del costituendo GAL, la cui SSL risulta ammissibile al finanziamento a valere sulla sotto-misura 19.2.

8.2.15.3.1.5. Costi ammissibili

Costi per azioni di formazione per gli attori locali, per studi sulla zona interessata (inclusi studi di fattibilità per alcuni dei progetti che saranno previsti nella SSL);

Costi relativi alla progettazione della SSL, comprese le spese di consulenza e costi per le azioni relative alla consultazione delle parti interessate ai fini della redazione della strategia; spese amministrative relative alla costituzione del partenariato (nel caso di nuovi partenariati o di consistenti cambiamenti di composizione o di assetto societario dei partenariati esistenti).

Costi per il personale (subordinato o con contratto di collaborazione), consulenze specialistiche, costi operativi, spese di redazione di elaborati, studi ed in generale azioni legate alla consultazione delle comunità locali (spese di organizzazione e realizzazione workshop, seminari, incontri) esplicitamente finalizzati all'elaborazione della Strategia di Sviluppo Locale.

Non sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di presentazione del PAL per la selezione. Il finanziamento a favore del GAL per le attività preparatorie potrà essere concesso solo successivamente alla valutazione e selezione delle SSL (descritta nel PAL). I costi per l'elaborazione della SSL sono eleggibili se sostenuti successivamente alla data di invio formale del PSR della Puglia alla Commissione europea (29 Ottobre 2014).

Per essere ammissibili i costi devono essere sostenuti con modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari (c/corrente dedicato) e la congruità e l'economicità dei costi.

8.2.15.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

L'ammissione al sostegno per le attività preparatorie è subordinata alla valutazione positiva delle SSL sulla base della selezione, che sarà svolta nell'ambito della sotto-misura 19.2. Pertanto, con riferimento alle attività preparatorie, il GAL o il capofila del raggruppamento partenariale del costituendo GAL, dovrà presentare contestualmente alla presentazione della SSL, l'elenco dettagliato delle attività svolte ai sensi della presente sotto-misura. L'ammissibilità all'intervento prescinde dall'eventualità che il comitato di selezione scelga o meno di finanziare la SSL progettata e presentata alla Regione. L'ammissibilità è strettamente legata alla valutazione positiva della SSL, in termini di ottenimento di almeno la sufficienza nella valutazione svolta nell'ambito della sotto-misura 19.2. Pertanto, l'aiuto viene concesso ai partenariati ammissibili alla Misura 19.2, a prescindere dal finanziamento della SSL.

Non sono ammissibili al finanziamento le azioni oggetto di sostegno nell'ambito del PSR 2007-2013 o di altri programmi ed interventi pubblici.

8.2.15.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Si rimanda alla sotto-misura 19.2

8.2.15.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La percentuale di aiuto prevista è pari al 100% della spesa ammissibile per un importo massimo pari a 100.000 Euro.

Tutte le spese sono ammesse esclusivamente nel caso siano state effettivamente sostenute e rendicontate.

8.2.15.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità della sottomisura 19.1 con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore, rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione 2007/2013).

I seguenti rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura 19.1 fanno riferimento al documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013[EAFRD]).

R1: Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte dei beneficiari privati: Il tipo di operazione, in quanto prevede che si possano riconoscere come eleggibili spese sostenute prima dell'emanazione dei bandi di selezione e della definizione, nei documenti attuativi, delle relative regole in merito alla selezione dei fornitori, può presentare il rischio che il beneficiario nell'effettuare le spese, non abbia tenuto conto dell'obbligo di garantire la leale concorrenza, trasparenza e pubblicità, e quindi una sana gestione finanziaria e il migliore rapporto qualità-prezzo

R2: Ragionevolezza dei costi: Con riguardo alla categoria dei costi operativi, studi, consulenze specialistiche ed in generale azioni legate alla consultazione e al confronto con le parti interessate per l'elaborazione della strategia di sviluppo locale (spese di organizzazione e realizzazione workshop, seminari, incontri), il presente tipo di operazione può presentare rischi nella valutazione della congruità della spesa in riferimento alle relative attività.

R3 : sistemi di controllo e adeguati controlli: Tale rischio è connesso all'esecuzione effettiva delle attività ed è imputabile alla tipologia di impegni previsti, alla difficoltà di stesura delle domande, alla modalità di rendicontazione, alle difficoltà nel controllo della duplicazione del sostegno, ecc. Un rischio particolare deriva dal riconoscimento delle spese finalizzate all'elaborazione della strategia di sviluppo locale, per le

quali si chiede il sostegno.

R4: Procedure di selezione dei fornitori da parte di beneficiari pubblici: Il tipo di operazione può essere realizzata anche da enti pubblici, qualora il partenariato non abbia ancora formalmente costituito il GAL; pertanto devono essere rispettate tutte le norme definite a livello nazionale. Tali norme sottopongono i procedimenti al rispetto di precisi obblighi di trasparenza, pubblicizzazione ed individuazione dei contraenti per l'acquisizione dei servizi.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi: I rischi sono relativi al fatto che le operazioni proprie dell'approccio leader non sono tutte standardizzabili, considerata la necessità di riconoscere ai GAL ampio margine decisionale e di programmazione delle proprie strategie di sviluppo locale. Di conseguenza i sistemi informativi potrebbero non consentire, per larga parte, lo sviluppo di controlli informatizzati delle operazioni.

R9: Corretta gestione delle domande di pagamento: Le richieste di pagamento non corrette sono state individuate tra le cause principali di errori, nei diversi audit comunitari; in particolare, nell'ambito del presente tipo di operazione, i rischi possono riferirsi alla possibilità che le domande contengano spese non sostenute nel periodo di eleggibilità, o sostenute con modalità non tracciabili in relazione al beneficiario, o non adeguatamente documentate in relazione alla finalizzazione delle attività.

8.2.15.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Di seguito sono proposte le misure di attenuazione con riferimento agli ambiti di osservazione del rischio di cui al precedente paragrafo.

R1: Nella valutazione dell'ammissibilità delle spese sulle domande di pagamento, gli organismi addetti al controllo valuteranno se i beneficiari si sono correttamente attenuti ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori al fine di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, e conseguire una sana gestione finanziaria e il migliore rapporto qualità-prezzo. Saranno sviluppate attività di informazione, formazione e consulenza nei confronti dei beneficiari.

R2: Per evitare i rischi indicati in merito alla definizione della congruità della spesa ammessa, nella valutazione dell'ammissibilità delle spese sulle domande di pagamento, gli organismi addetti al controllo valuteranno per quanto possibile la congruità della spesa sulla base di tutti gli elementi disponibili.

R3: E' prevista l'adozione di un sistema informativo per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento che facilita l'individuazione dei costi ammissibili e permette il collegamento a banche dati per il controllo e le verifiche dei contributi erogati.

Per evitare i rischi indicati in merito alla effettiva finalizzazione della spesa nelle disposizioni attuative sarà indicata la necessità di documentare l'effettiva finalizzazione all'elaborazione della strategia di sviluppo locale e alla costruzione del partenariato, ed il carattere aggiuntivo rispetto alle attività svolte ordinariamente dal soggetto/ente beneficiario in relazione alla gestione corrente e del precedente periodo di programmazione. Saranno svolte azioni di informazione nei confronti dei beneficiari.

R4: Prevedere l'obbligo per il beneficiario di allegare alla domanda di aiuto la documentazione attestante lo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica di aggiudicazione opere o acquisizione di beni e servizi.

R8: Sarà definita una procedura informatizzata di gestione delle domande di aiuto e di pagamento, con gestione coordinata delle fasi di compilazione, istruttoria e liquidazione, per assicurare il regolare flusso dei dati, tracciare tutti i controlli istruttori eseguiti e migliorare la controllabilità e verificabilità dei progetti.

R9: Per mitigare i rischi connessi alla non correttezza della rendicontazione della spesa e il rischio di non univoca individuazione del beneficiario e del soggetto che effettua e può rendicontare la spesa, saranno attuati strumenti d'informazione e documenti d'orientamento

8.2.15.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

I rischi rilevabili nell'implementazione della sottomisura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "verificabilità e controllabilità delle misure".

Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell'esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia 2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti Audit comunitari.

Gli elementi di dettaglio relativi alla sottomisura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti sarà effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul sistema informativo (s.i.) dell'organismo pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla sottomisura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica del rispetto degli impegni.
2. Visita sul luogo, sul 100% degli investimenti richiesti o ammessi: per ogni domanda deve essere eseguito almeno una visita sul luogo, tranne nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 48 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di verificare la realtà di quanto riportato nelle domande o l'ammissibilità degli investimenti.
3. Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.15.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.15.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Gli elementi obbligatori della misure LEADER sono descritti nei paragrafi "Descrizione del tipo di intervento" specifici delle sottomisure 19.1, 19.2, 19.3, 19.4.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Non attivato

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

La qualità della SSL che sarà effettuata sulla base dei seguenti elementi:

- **Territorio** (priorità aree C e D)
- **Struttura del Gruppo di Azione Locale-partenariato** (Composizione del partenariato; Composizione dell'organo decisionale del Gal, sistema organizzativo proposto)
- **Struttura e impostazione del PAL** (coerenza del tematismo con il territorio, grado e qualità della consultazione locale, coerenza con l'analisi di contesto e la SWOT dell'area, con il PSR e con gli obiettivi generali della strategia europea, risultati misurabili coerenza interna ed esterna, complementarità con la PAC e integrazione con le altre politiche comunitarie, nazionali e regionali, grado di innovazione, interazione tra gli attori dei differenti settori dell'economia)

locale, completezza nella descrizione, modalità di gestione proposta, esperienze)

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Conformemente a quanto stabilito in Accordo di Partenariato sui territori interessati al CLLD, che prevede la possibilità di deroga ai limiti di popolazione del territorio interessato alla strategia del CLLD (non inferiore ai 10 mila abitanti, né superiore ai 150 mila) in caso di alcune aree rurali di tipo C e D, che presentano caratteristiche di densità di popolazione tali da far sì che il limite di 150 mila abitanti possa essere limitante. In particolare il PSR Puglia ammette una deroga al limite superiore e comunque fino ad un massimo di 200 mila abitanti, perché in presenza di: a) territori ad alta densità di popolazione (superiore a 150 abitanti/kmq) e b) territori che superano i 150 mila abitanti perché includono aree omogenee dal punto di vista socio-economico oppure richiedono l'inclusione di territori contermini per una più efficace specificazione della strategia di sviluppo locale e un finanziamento multi-fondo della stessa.

Il riferimento giuridico della deroga è l'art. 33 comma 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Per la Puglia il limite di 150.000 abitanti risulta ostativo, in quanto la densità demografica della maggior parte del territorio regionale è alta (come già evidenziato nell'analisi del contesto socio-economico del PSR). Densamente popolate non sono solo la maggior parte delle aree rurali, ma sono principalmente le aree costiere classificate come aree eleggibili al finanziamento FEAMP. Tenuto conto che la Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo in Puglia sarà attuata con l'approccio plurifondo, imporre il limite di 150.000 abitanti potrebbe essere pregiudizievole nella determinazione dell'area GAL, in quanto potrebbe risultare al contrario troppo poco estesa, insufficiente a raggiungere quell'adeguata adeguata massa critica per un'azione efficace.

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Il fondo capofila è il FEASR in ragione del maggiore contributo finanziario e della maggiore estensione territoriale delle aree eleggibili in regione. Il sostegno nell'ambito della presente sotto-misura è finanziato esclusivamente dal FEASR.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Non pertinente

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

Non pertinente

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarietà garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

Non pertinente